Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 31

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 3 febbraio 1972 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1971

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 agosto 1971, n **1275.**

Regolamento per l'esecuzione della legge 2 aprile 1968, n. 475, recante norme concernenti il servizio farmaceutico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 475, recante norme concernenti il servizio farmaceutico;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la sanità;

Decreta:

Art. 1.

Per la revisione della pianta organica, prevista dallo art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475, si tiene conto dei dati relativi alla popolazione residente in ciascun comune, nell'anno precedente a quello in cui si procede alla revisione, pubblicati dall'Istituto centrale di statistica.

Il medico provinciale, sentito il consiglio provinciale di sanità, e sentito il consiglio comunale interessato, in occasione della revisione della pianta organica, tenuto conto di nuove esigenze dell'assistenza farmaceutica determinate da spostamenti avvenuti nella popolazione o dal sorgere di nuovi centri abitati, può rivedere le circoscrizioni delle sedi di un comune, e conseguentemente, modificare l'assegnazione ad esse delle farmacie, ivi comprese le farmacie in soprannumero.

Art. 2.

La pianta organica deve indicare:

a) la popolazione del comune ed il numero delle farmacie che il comune deve avere in base all'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475;

b) le sedi farmaceutiche;

c) la circoscrizione della zona di ciascuna delle sedi farmaceutiche;

d) il numero delle farmacie esistenti.

Art. 3.

Il concorso per il conferimento delle sedi farmaceutiche, previste dall'art. 3 della legge 2 aprile 1968, n. 475, è indetto dal medico provinciale.

Il bando di concorso deve indicare:

a) la qualifica urbana o rurale delle farmacie messe a concorso;

b) il comune o la località in cui la farmacia ha o avrà sede e, quando si applichi il criterio della distanza, l'ubicazione delle farmacie rispetto alle quali deve osservarsi la distanza con la modalità indicata dall'art. 1, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475;

c) l'ammontare della tassa di concessione governativa;

d) l'ammontare dell'indennità di avviamento, prevista dall'art. 110 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e dall'art. 17 della legge citata;

e) le disposizioni degli articoli 108, 110 e 112 del testo unico citato, degli articoli 3, ultimo comma, 12, quarto comma, della legge citata, anche mediante semplice richiamo, nonchè ogni altra prescrizione utile;

f) i titoli e documenti richiesti per il concorso;

g) il termine, non minore di sessanta giorni, decorrente dalla pubblicazione nel Foglio annunzi legali della provincia, entro il quale devono essere presentati la domanda ed i titoli.

Art. 4.

Il bando di concorso è pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia e, durante il termine stabilito per la presentazione delle domande, rimane affisso all'albo dell'ufficio del medico provinciale ed in quello del comune ove ha, o dovrà aver sede, l'esercizio.

Il bando è pure pubblicato, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, parte prima e, prima della pubblicazione, trasmesso in copia all'ordine provinciale dei farmacisti e alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani.

Art. 5.

Gli aspiranti per l'autorizzazione all'esercizio della farmacia devono far pervenire, entro il termine fissato dal bando, al medico provinciale che ha indetto il concorso la domanda in carta legale contenente l'indicazione del domicilio, l'ordine di preferenza delle sedi messe a concorso e la dichiarazione di non partecipare a più di tre concorsi provinciali, nonchè l'eventuale indicazione dei concorsi ai quali abbiano già presentato la domanda in relazione a quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 3 della legge 2 aprile 1968, n. 475.

La domanda, entro il termine di presentazione, deve essere corredata come segue:

1) certificato, rilasciato dal comune di residenza a norma dell'art. 11 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante:

a) data e luogo di nascita;

b) la residenza;

c) lo stato di famiglia;

d) il godimento dei diritti politici;

2) certificato generale del casellario giudiziario;

3) certificato medico comprovante che il concorrente è di sana costituzione fisica, esente da difetti ed imperfezioni che possono impedirgli l'esercizio personale della farmacia e da malattie contagiose in atto che non abbiano carattere temporaneo e che rendano pericoloso l'esercizio stesso.

I concorrenti potranno essere sottoposti a visita medica di controllo per accertare lo stato di salute;

4) certificato rilasciato dal competente ordine professionale, indicante:

a) data di iscrizione all'albo;

b) il titolo di studio posseduto con data, luogo ed università presso la quale è stato conseguito;

c) data e luogo in cui è stata conseguita l'abilitazione professionale, ovvero estremi del decreto ministeriale di abilitazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378;

5) documenti, pubblicazioni e titoli di servizio che l'aspirante ritenga utile produrre nel proprio interesse.

I servizi di direttore di farmacia e di collaboratore in farmacia devono risultare da certificati rilasciati dagli uffici dei medici provinciali, dai sindaci competenti o dagli ordini provinciali dei farmacisti. Gli altri certificati relativi alla pratica professionale sono rilasciati a seconda dei casi dalle autorità competenti o dagli ordini provinciali dei farmacisti.

I documenti devono essere in regola con le disposizioni della legge sul bollo.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 3) e 4) devono essere di data non anteriore ai tre mesi dalla data di pubblicazione del bando nel Foglio annunzi legali della provincia.

Art. 6.

Scaduti i termini per la presentazione delle domande, il medico provinciale trasmette al Ministero della sanità un elenco contenente il nome, cognome, data di nascita e residenza dei concorrenti.

Il Ministero accerta il numero dei concorsi ai quali ciascun concorrente ha presentato domanda e restituisce al medico provinciale l'elenco indicato al primo comma, corredato dalle indicazioni risultanti dall'albo nazionale dei titolari di farmacia, utili per l'espletamento del concorso.

Art. 7.

Delle deliberazioni prese dalla commissione e di tutte le operazioni di esame si deve redigere, giorno per giorno, un processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

La commissione giudicatrice formula la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei secondo l'ordine di valutazione conseguito da ciascuno di essi, risultante dalla somma:

a) dei punti conseguiti nella valutazione dei titoli;

b) dei punti conseguiti nella prova pratica;

c) dei punti conseguiti nella prova orale.

I punteggi complessivi preferenziali previsti dalle norme in vigore si aggiungono al punteggio conseguito nei titoli professionali e non possono superare i punti 32,5 di cui dispone l'intera commissione.

A parità di punti nella graduatoria sono osservate le preferenze stabilite nel regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, integrato dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

Il medico provinciale nel costituire la commissione di cui all'art. 4 della legge 2 aprile 1968, n. 475, procederà alla nomina di due farmacisti esercenti in farmacia, di cui uno non titolare, rispettivamente su terne proposte dall'ordine dei farmacisti della provincia e alla nomina del professore di ruolo, non di ruolo o incaricato, di cattedra universitaria.

Le prove di esame si svolgono nel luogo stabilito dalla commissione.

Art. 9.

Il medico provinciale approva con provvedimento definitivo la graduatoria e la comunica ai concorrenti assieme alla sede assegnata, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che deve altresì contenere l'invito rivolto ai concorrenti medesimi di far pervenire entro trenta giorni dalla data di ricezione della lettera, la dichiarazione di accettazione o di rinunzia, con l'avvertenza che, in caso di mancata accettazione della sede assegnata entro l'anzidetto termine, non si può optare per altre sedi.

Entro lo stesso termine, l'assegnatario della farmacia deve indicare gli estremi del locale dove sarà aperto l'esercizio, trasmettere la bolletta comprovante il versamento della tassa di concessione e dimostrare di aver provveduto al pagamento dell'indennità di avviamento, di cui agli articoli 110 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e 17 della legge 2 aprile 1968, n. 475, o di aver concluso opportuni accordi con gli aventi diritto ai fini del suddetto adempimento. In caso di dimostrata impossibilità di eseguire il versamento agli aventi diritto, il medico provinciale, cui ne venga fatta richiesta dall'assegnatario, può autorizzare il deposito della somma presso la Cassa depositi e prestiti. In tal caso il termine di trenta giorni per la dichiarazione di accettazione rimane sospesa per un numero di giorni pari a quelli intercorrenti fra la spedizione della richiesta di autorizzazione al medico provinciale e la ricezione della risposta di questi in ordine a tale richiesta.

Il mancato adempimento delle prescrizioni che precedono, nei termini stabiliti, equivale a rinunzia alla assegnazione.

Intervenuta l'accettazione ed esauriti gli adempimenti di cui sopra, il medico provinciale provvede entro due mesi alla ispezione dei locali prescelti per la sede, dandone preavviso all'interessato non meno di trenta giorni prima.

Art. 10.

Nel caso di mancata accettazione o di rinunzia della sede da parte dell'assegnatario, la sede stessa è assegnata al concorrente che segue immediatamente in graduatoria e che l'abbia richiesta in ordine di preferenza.

Se quest'ultimo avesse già accettato altra sede, sarà interpellato ed invitato a dichiarare se accetta la sede vacante entro il termine perentorio di dieci giorni.

Scaduto inutilmente detto termine, sarà considerato rinunciatario e la sede verrà assegnata al candidato che segue in graduatoria e che abbia chiesto la sede predetta.

Le suddette interpellanze dei concorrenti che seguono in graduatoria, per l'assegnazione delle farmacie non accettate, devono essere effettuate entro il termine massimo di nove mesi dalla pubblicazione della graduatoria.

Art. 11.

Adempiute da parte del vincitore le formalità di cui agli articoli 9 e 10, il medico provinciale emette il decreto di autorizzazione.

Questo deve indicare:

a) cognome e nome, data e luogo di nascita del farmacista autorizzato, data e università o scuola nella quale conseguì il certificato di abilitazione all'esercizio professionale;

b) ammontare della tassa di concessione governativa, data e numero della relativa quietanza ed ufficio che l'ha rilasciata;

c) comune in cui è situata la farmacia; circoscrizione della zona ed estremi del locale in cui sarà ubicato l'esercizio;

d) eventuale indennità di residenza.

Copia del provvedimento è trasmessa all'intendenza di finanza e all'ordine provinciale dei farmacisti.

Art. 12.

L'art. 32 del regolamento per il servizio farmaceutico approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, è sostituito dal seguente:

« Il titolare di un esercizio farmaceutico deve comunicare al medico provinciale il nome e cognome e la data di assunzione degli addetti all'esercizio stesso ed esibire tanti certificati medici quanti sono i dipendenti medesimi per comprovare che essi siano esenti da difetti ed imperfezioni che impediscano l'esercizio professionale della farmacia e da malattie contagiose in atto che rendano pericoloso l'esercizio stesso.

Ugualmente deve comunicare la data di cessazione degli stessi dal servizio.

Le suddette comunicazioni devono essere trascritte in apposito registro tenuto dall'ufficio del medico provinciale ».

Art. 13.

Chi intende trasferire una farmacia da uno ad un altro locale nell'ambito della sede, per la quale fu concessa l'autorizzazione, deve farne domanda al medico provinciale.

Il locale indicato per il trasferimento della farmacia deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri e comunque in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona.

La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie.

La domanda deve essere pubblicata per quindici giorni consecutivi nell'albo dell'ufficio del medico provinciale ed in quello del comune.

Il decreto di trasferimento richiama quello di autorizzazione ed indica il nuovo locale in cui sarà ubicato l'esercizio farmaceutico.

Art. 14.

Il farmacista che sostituisce temporaneamente il titolare di una farmacia, impedito per i motivi indicati al secondo comma dell'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, deve personalmente attendere alla direzione della farmacia ed alla conduzione economica della stessa.

La sostituzione deve essere comunicata entro tre giorni al medico provinciale con atto sottoscritto dal titolare e dal gestore provvisorio unitamente alla documentazione che giustifica la sostituzione.

Art. 15.

Ai fini della dichiarazione di decadenza prevista dal primo comma dell'art. 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, il medico provinciale contesta previamente all'interessato le violazioni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, prefiggendogli il termine di dieci giorni per le deduzioni.

Trascorso detto termine e sentito il consiglio provinciale di sanità, ove si debba far luogo alla decadenza, il medico provinciale provvederà con decreto motivato da notificare in via amministrativa.

Eguale procedura dovrà essere seguita in caso di inosservanza degli altri obblighi del titolare o direttore della farmacia previsti dall'art. 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475.

Art. 16.

Ove non siano effettuati i trapassi delle farmacie entro i termini stabiliti dall'ultimo comma dell'art. 12, dal secondo comma dell'art. 20 e dall'art. 24 della legge 2 aprile 1968, n. 475, il titolare o gli eredi saranno dichiarati decaduti con provvedimento definitivo del medico provinciale.

A seguito di tale dichiarazione di decadenza, le farmacie disponibili, dopo l'interpellanza al comune od all'ospedale, a norma dell'art. 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, ed ove non sia esercitato dai predetti enti il diritto di prelazione, sono messe a concorso ai sensi dell'art. 3 e seguenti della legge citata.

Del pari saranno dichiarate vacanti e soggette alla suddetta procedura le farmacie in possesso di eredi di titolari ai sensi dell'art. 18 della legge citata che non effettuino il trapasso della farmacia entro i cinque anni previsti dallo stesso articolo.

Art. 17.

Entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge 2 aprile 1968, n. 475, i titolari di farmacia e gli eredi di titolari deceduti le cui farmacie non fossero state ancora conferite per concorso alla predetta data, con l'effettivo rilascio della prescritta autorizzazione, possono per una volta tanto trasferire la titolarità dell'esercizio a condizione che l'acquirente sia un farmacista inscritto all'albo professionale.

Art. 18.

L'albo nazionale dei titolari di farmacie è costituito in base alle seguenti norme:

Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, la Federazione degli ordini dei farmacisti italiani comunicherà al Ministero della sanità l'elenco dei farmacisti iscritti agli albi degli ordini provinciali e, per ciascuno di essi, i seguenti dati:

a) luogo e data di nascita;

b) residenza;

c) università o istituto e data in cui è stato conseguito il titolo di studio;

d) luogo e data dell'abilitazione professionale.

Entro il termine di cui al comma precedente e successivamente entro il 30 dicembre di ogni anno, i medici provinciali comunicheranno l'elenco dei titolari di farmacie della rispettiva provincia, con l'indicazione per ciascuno di essi del nome, cognome, data e luogo di nascita, data del conseguimento della laurea e dell'abilitazione all'esercizio professionale, nonchè indicazione della farmacia in cui è titolare con gli estremi di ubicazione della stessa, della sede farmaceutica di pertinenza e dell'autorizzazione dell'esercizio.

L'albo è aggiornato:

a) in base ai rapporti mensili dei medici provinciali, contenenti per ogni titolare le notizie indicate al secondo comma del presente articolo, nonchè la farmacia di cui è titolare con gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della sede farmaceutica di pertinenza;

b) in base ad analogo rapporto dell'ordine provinciale dei farmacisti da trasmettersi entro tre mesi tramite la Federazione degli ordini dei farmacisti italiani.

La Federazione degli ordini dei farmacisti italiani ha la facoltà di pubblicare a stampa l'albo nazionale dei titolari di farmacia.

Il farmacista è tenuto all'iscrizione all'albo dei farmacisti della provincia in cui ha sede la farmacia di cui è titolare.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Antagnod, addì 21 agosto 1971

SARAGAT

COLOMBO — MARIOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *gennaio* 1972
Atti del Governo, registro n. 246, *foglio n.* 36. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1971, n. **1276.**

Autorizzazione alla Lega italiana per la lotta contro i tumori ad accettare una eredità.

N. 1276. Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, la Lega italiana per la lotta contro i tumori viene autorizzata ad accettare, con beneficio di inventario, l'eredità disposta dal rag. Carlo Zanoni con testamento olografo del 14 febbraio 1964, pubblicato con verbale del 29 novembre 1968, n. 18968 di repertorio, a rogito notar Giuseppe Mocchi di Abbiategrasso (Milano), per onorare la memoria dei propri genitori. L'eredità suddetta, al lordo delle passività varie di complessive L. 525.000, è costituita da mobili vari, azioni, conti correnti, monete d'oro, preziosi dell'inventariato valore di L. 20.186.314, nonchè da un appartamento di vani 4 al 2° piano del fabbricato sito in Milano, via Vittadini n. 9, dell'accertato valore di L. 9.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *gennaio* 1972
Atti del Governo, registro n. 246, *foglio n.* 41. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1971, n. **1277.**

Autorizzazione all'Accademia nazionale dei Lincei, con sede in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 1277. Decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Accademia nazionale dei Lincei, con sede in Roma, viene autorizzata ad acquistare un immobile di proprietà dell'Istituto Maria Ausiliatrice delle Salesiane di Don Bosco, ubicato in via della Lungara, in Roma, e confinante con l'attuale proprietà dell'accademia medesima al prezzo convenuto di L. 510.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *gennaio* 1971
Atti del Governo, registro n. 246, *foglio n.* 43. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 1971.

Modifica nella composizione della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Liguria ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 giugno 1971, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Liguria »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del dott. Giuseppe Conti, già designato dal commissario del Governo per l'esercizio delle funzioni vicarie di presidente, e del dott. Giuseppe Damasio, direttore di sezione del ruolo dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno, membro supplente;

Viste le designazioni effettuate dal commissario del Governo e dal Ministero dell'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il vice prefetto dott. Raoul Chersi, è chiamato a far parte della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Liguria », in sostituzione del vice prefetto dott. Giuseppe Conti, per l'esercizio delle funzioni vicarie di presidente della commissione medesima, ai sensi della lettera *a*) del secondo comma dello art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Art. 2.

Il direttore di sezione del ruolo dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno, dott. Mario Solinas, è nominato membro supplente della commissione di controllo, in sostituzione del direttore di sezione dottor Giuseppe Damasio.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1972
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 18

(1808)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 dicembre 1971.

Sostituzione di componenti la commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Puglia ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 giugno 1971, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Puglia »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del membro effettivo dott. Michele Caterino, direttore di divisione del Ministero del tesoro, e del membro supplente dott. Pio Rinaldi, vice prefetto;

Viste le designazioni sostitutive effettuate dal Ministero del tesoro e dal Ministero dell'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Sono chiamati a far parte della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Puglia », le sottoindicate persone:

Conte dott. Domenico, ispettore generale del Ministero del tesoro, in sostituzione del direttore di divisione dello stesso Ministero, dott. Michele Caterino;

Toriello dott. Angelo, direttore di sezione dell'amministrazione civile dell'interno, membro supplente, in sostituzione del vice prefetto, dott. Pio Rinaldi.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1972
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 19

(1809)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1971.

Costituzione della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Calabria ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 125, primo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali;

Ritenuto che, ai sensi del succitato art. 41, occorre provvedere alla costituzione della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Calabria »;

Visto il proprio decreto in data 21 agosto 1971, col quale è stato nominato il commissario del Governo per la regione predetta;

Viste le designazioni effettuate, rispettivamente, dal commissario del Governo, dalla Corte dei conti e dai Ministeri dell'interno e delle finanze, ai sensi delle lettere *a*), *b*) e *c*), del secondo e del terzo comma del citato art. 41;

Vista la deliberazione adottata dal consiglio della regione « Calabria » nella seduta del 14 ottobre 1971, con la quale il consiglio stesso ha designato le due terne di nomi di esperti nelle discipline amministrative, di cui alla lettera *d*) del secondo comma del succitato art. 41;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

La commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Calabria » è costituita come segue:

Cappuccio dott. Achille, commissario del Governo, presidente;

Giordano dott. Alfonso, referendario della Corte dei conti, membro effettivo;

Mauro dott. Aurelio, vice prefetto ispettore, membro effettivo;

Musumeci dott. Nunzio, direttore di sezione della Amministrazione civile dell'interno, membro effettivo;

Femia dott. Carmelo, vice intendente di finanza;

Romano avv. Antonio, esperto nelle discipline amministrative, membro effettivo;

Suranno avv. Gioacchino, esperto nelle discipline amministrative, membro effettivo.

Art. 2.

Della commissione è chiamato a far parte il vice prefetto dott. Pietro Ciavela, designato dal commissario del Governo per l'esercizio delle funzioni di presidente nel caso di sostituzione del commissario stesso, ai sensi della lettera *a*) del secondo comma dell'art. 41 della cennata legge n. 62; inoltre fanno parte della commissione, quali membri supplenti, le sottoindicate persone:

D'Urso dott. Mario, referendario della Corte dei conti;

Musacchio dott. Francesco, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno;

Stigliano-Messuti avv. Aldo, esperto nelle discipline amministrative.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1972
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 71

(1810)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1972.

Trasferimento delle isole Fiji dalla giurisdizione della ambasciata in Wellington all'ambasciata in Canberra.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 774 del 16 marzo 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 13 luglio 1965, con il quale veniva, tra l'altro, determinata la circoscrizione territoriale dell'ambasciata in Wellington;

Decreta:

Articolo unico

Le isole Fiji sono trasferite dalla giurisdizione dell'ambasciata d'Italia in Wellington alla giurisdizione della ambasciata d'Italia in Canberra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1972

Il Ministro: MORO

(1275)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1972.

Sostituzione del presidente della commissione regionale per la manodopera agricola della Sardegna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1971 con cui è stata costituita la commissione regionale per la manodopera agricola della Sardegna;

Vista la nota n. 8246 del 22 dicembre 1972 dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Cagliari con cui è chiesta la sostituzione del presidente della suddetta commissione dott. Leoni Leone, perchè trasferito ad altra sede, con il dott. Casula Mario, attuale direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione della Sardegna;

Decreta:

Il dott. Casula Mario, direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione della Sardegna, è nominato presidente della commissione regionale per la manodopera agricola della Sardegna, in sostituzione del dott. Leoni Leone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(1511)

DECRETO PREFETTIZIO 17 gennaio 1972.

Sostituzione del segretario del consiglio provinciale di sanità di Cagliari.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Visto il proprio decreto n. 04873 Gab. del 12 dicembre 1970, con il quale è stato provveduto alla rinnovazione del consiglio provinciale di sanità per il triennio 1970-73;

Vista la nota n. 47.V, in data 7 gennaio 1972, con cui il medico provinciale chiede di provvedere alla sostituzione del dott. Gerardo Trasi nelle funzioni di segretario del predetto consesso col dott. Gianpaolo Mura, consigliere amministrativo del Ministero della sanità;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il dott. Gianpaolo Mura, consigliere amministrativo del Ministero della sanità, è nominato segretario del consiglio provinciale di sanità, in sostituzione del dottor Gerardo Trasi.

Cagliari, addì 17 gennaio 1972

Il prefetto: PRINCIVALLE

(1415)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 19-AR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Marufli Enzo, con sede in Arezzo, via Madonna del Prato n. 121 assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 19-AR », ha dichiarato che due punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Arezzo.

(1233)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 170-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Salin Ermenegildo Romeo, con sede in Vicenza, via Tornieri n. 107, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 170-VI » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica che la ditta medesima ha dichiarato che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

(1234)

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 1749-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Argenteri Gian Piero, con sede in Piovera (Alessandria), via Cavour n. 20, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 1749-AL » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che il punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(1235)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di esercizio venatorio in comune di Comacchio

Con decreto ministeriale 11 settembre 1971, ai sensi dell'articolo 23, secondo comma, del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, è vietato l'esercizio venatorio fino a nuova disposizione in località Lido di Volano e Lido delle Nazioni siti nel comune di Comacchio e della estensione di ha. 69 i cui confini sono così delimitati:

sud: canale Bordighino;

est: per un tratto di circa 5000 metri dal mare Adriatico e per il rimanente tratto di circa 4000 metri con la bandita demaniale;

ovest: strada comunale « Via Imperiale » per circa 5000 metri, per il rimanente tratto di circa 3750 metri con la riserva di caccia « Valle Nuova »;

nord: strada provinciale Pomposa-Volano.

(1282)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di impianti chimici I presso la facoltà di ingegneria dell'Università di L'Aquila

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di L'Aquila, è vacante la cattedra di impianti chimici I, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1627)

Vacanza della prima cattedra di clinica oculistica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli, è vacante la prima cattedra di clinica oculistica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1628)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 18

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3 Mod. 241 D.P. — Data: 1° febbraio 1971. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Enna. — Intestazione: Picciche Antonia Maria, nata a Messina il 2 giugno 1908. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 24.300.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 16 dicembre 1971

(12077)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale « Tiberina »

Con decreto n. 1193 del 14 gennaio 1972 la S.p.a. dell'acqua minerale di Sangemini, con sede in Roma, via Ennio Quirino Visconti n. 8, è autorizzata a mettere in vendita per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Tiberina », che sgorga dalla sorgente omonima nell'ambito della concessione mineraria delle sorgenti di acqua minerale Sangemini in territorio del comune di Acquasparta, provincia di Terni.

L'acqua minerale naturale verrà imbottigliata in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità di circa litri 1 e circa litri 1/2, che saranno contrassegnati da etichette di forma rettangolare delle dimensioni di cm. 22 × cm. 12 per tutte e due le confezioni.

Le etichette sono divise in tre riquadri; nel riquadro di sinistra su fondo di colore bianco, sono riportati in caratteri neri i dati relativi alle costanti chimiche e fisico-chimiche ed

alle sostanze disciolte in un litro d'acqua, secondo l'analisi eseguita in data 25 febbraio 1967 dal prof. Mario Talenti dell'istituto di igiene dell'Università di Roma, ed il giudizio di purezza batteriologica espresso in data 25 febbraio 1967 dal prof. Vittorio Del Vecchio, direttore dello stesso istituto.

In basso, nello stesso riquadro, gli estremi del presente decreto di autorizzazione. Nel riquadro centrale figura, su fondo di colore bianco e celeste, il nome dell'acqua minerale « Acqua Tiberina » in caratteri rossi, « digestiva-diuretica-ottima da tavola ». in caratteri neri « S.p.A. dell'Acqua Minerale di Sangemini - Stabilimento in Sangemini (Terni) - Sede sociale 00193 Roma, via E. Q. Visconti, 8 » in caratteri neri. Nel riquadro destro su fondo bianco sono descritte le proprietà terapeutiche dell'acqua minerale ed il sistema d'imbottigliamento, in caratteri neri.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

L'acqua minerale proviene da un pozzo profondo 64 mt. dal quale è sollevata a mezzo di elettropompa sommersa, in bronzo, e condotta, attraverso una tubazione in acciaio inossidabile, allo stabilimento di imbottigliamento dove è distribuita in due serbatoi, l'uno destinato a rifornire la macchina riempitrice, l'altra ad alimentare il chiosco di mescita.

L'imbottigliamento avviene nello stesso stabilimento che provvede ad imbottigliare l'acqua minerale Sangemini.

(1279)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Antillo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 25 gennaio 1972 il comune di Antillo (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.436.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1694)

Autorizzazione al comune di Belpasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 25 gennaio 1972 il comune di Belpasso (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.078.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1695)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni all'esportazione verso Paesi terzi applicabili dal 1° luglio 1967 al 31 luglio 1967 a norma del Regolamento n. 333/67/CEE/ a 100 kg di cereali di cui all'articolo 1, lettere a) e b) del Regolamento n. 120/67/CEE sotto forma di merci elencate nell'allegato B di detto Regolamento, in unità di conto (1 unità di conto = lire italiane 625).

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione in unità di conto per 100 kg
ex 10.01	Grano tenero:	
	destinato alla fabbricazione dell'amido	0,643 (1)
	altro	4,281 (1)
10.02	Segala	3,452 (1)
10.03	Orzo	2,352
10.04	Avena	2,408
10.05	Granturco:	
	destinato alla fabbricazione dell'amido	0,808 (1)
	altro	2,846 (1)
ex 10.01	Grano duro	4,290

(1) La restituzione applicabile all'esportazione di 100 kg di grano tenero, di segala o di granturco sotto forma delle merci seguenti:

Numero della tariffa	Denominazione delle merci
17.02	— Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:
	B. Glucosio o sciroppo di glucosio:
	I. contenenti in peso, allo stato secco, il 99 % o più di prodotto puro
19.07	— Pane, biscotto di mare ed altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta:
	A. pane croccante detto « knäckebrot »
	B. pane azzimo (Mazoth)
	C. altri:
	I. pane al glutine per diabetici

è fissata nella seguente misura:

grano tenero	u.c.	2,140
segala	u.c.	2,762
granturco	u.c.	0,727

(10708)

Restituzioni applicabili dal 28 ottobre 1971 al 10 novembre 1971, a norma dei Regolamenti CEE n. 2291/71 e n. 2331/71, ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento CEE n. 1009/67 (settore zucchero), non denaturati, esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u. c.) per 100 kg. (1 u. c. = lire italiane 625)	
		dal 28-10-1971 al 31-10-1971	dal 1°-11-1971 al 10-11-1971
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:		
	B. non denaturati:		
	I. zuccheri bianchi	8,50	8,50
	II. zuccheri greggi:		
	— zuccheri canditi (1)	(2) 10,00	(2) 9,20
	— altri	—	—

(1) A norma dell'art. 11 del Regolamento CEE n. 394/70, per zucchero candito, ai fini della restituzione all'esportazione, s'intende uno zucchero costituito da cristalli voluminosi della lunghezza di almeno 5 millimetri, ottenuti mediante raffreddamento e cristallizzazione lenta di una soluzione zuccherata e sufficientemente concentrata e contenente, in peso, allo stato secco, determinato secondo il metodo polarimetrico, il 96 % o più di saccarosio, da accertarsi mediante analisi da parte del Laboratorio chimico centrale delle dogane.

(2) L'aliquota di restituzione indicata si applica ad uno zucchero greggio della qualità tipo, cioè ad uno zucchero che ha un rendimento del 92 %.

Il rendimento dello zucchero greggio è determinato mediante analisi da parte del Laboratorio chimico centrale delle dogane conformemente all'art. 1 del Regolamento CEE n. 431/68.

Se il rendimento dello zucchero greggio esportato, determinato come al comma precedente, differisce dal rendimento fissato per la qualità tipo, la restituzione per 100 chilogrammi di tale zucchero greggio è calcolata moltiplicando l'aliquota di restituzione applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo per un coefficiente correttore.

Il coefficiente correttore si ottiene dividendo per 92 la percentuale del rendimento dello zucchero greggio esportato risultante dall'analisi.

La restituzione va pertanto determinata come segue: $R = r \times \frac{Re}{92}$ dove:

R = restituzione applicabile allo zucchero greggio esportato;
r = restituzione fissata per lo zucchero greggio della qualità tipo (rendimento 92 %);
Re = rendimento dello zucchero greggio esportato, accertato all'analisi.

(10714)

Restituzioni applicabili dall'11 novembre 1971 al 24 novembre 1971, a norma del Regolamento C.E.E. n. 2413/71, ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento C.E.E. n. 1009/67 (settore zucchero), non denaturati, esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare della restituzione in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:	
	B. non denaturati:	
	I. zuccheri bianchi	8,50
	II. zuccheri greggi:	
	- zuccheri canditi (1)	9,20 (2)
	- altri	—

(1) A norma dell'art. 11 del Regolamento CEE n. 394/70, per zucchero candito, ai fini della restituzione all'esportazione, s'intende uno zucchero costituito da cristalli voluminosi della lunghezza di almeno 5 millimetri, ottenuti mediante raffreddamento e cristallizzazione lenta di una soluzione zuccherata e sufficientemente concentrata e contenente, in peso, allo stato secco, determinato secondo il metodo polarimetrico, il 96 % o più di saccarosio, da accertarsi mediante analisi da parte del laboratorio chimico centrale delle Dogane.

(2) L'aliquota di restituzione indicata si applica ad uno zucchero greggio della qualità tipo, cioè ad uno zucchero che ha un rendimento del 92 %.

Il rendimento dello zucchero greggio è determinato mediante analisi da parte del laboratorio chimico centrale delle Dogane conformemente all'art. 1 del Regolamento CEE n. 431/68.

Se il rendimento dello zucchero greggio esportato, determinato come al comma precedente, differisce dal rendimento fissato per la qualità tipo, la restituzione per 100 chilogrammi di tale zucchero greggio è calcolata moltiplicando l'aliquota di restituzione applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo per un coefficiente correttore.

Il coefficiente correttore si ottiene dividendo per 92 la percentuale del rendimento dello zucchero greggio esportato risultante dall'analisi.

La restituzione va pertanto determinata come segue: $R = r \times \frac{Re}{92}$ dove:

R = restituzione applicabile allo zucchero greggio esportato;
r = restituzione fissata per lo zucchero greggio della qualità tipo (rendimento 92 %);
Re = rendimento dello zucchero greggio esportato, accertato all'analisi.

(11451)

Restituzioni applicabili dal 25 novembre 1971 all'8 dicembre 1971, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 2516/71, n. 2554/71 e n. 2585/71, ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento C.E.E. n. 1009/67 (settore zucchero), non denaturati, esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare della restituzione in unità di conto (u.c.) per 100 kg. (1 u.c. = lire italiane 625)		
		dal 25-11-1971 al 30-11-1971	dal 1º-12-1971 al 2-12-1971	dal 3-12-1971 all'8-12-1971
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:			
	B. non denaturati:			
	I. zuccheri bianchi	8,00	8,00	7,50
	II. zuccheri greggi:			
	— zuccheri canditi (1)	9,20 (2)	8,70 (2)	8,70 (2)
	— altri	—	—	—

(1) A norma dell'art. 11 del Regolamento C.E.E. n. 394/70, per zucchero candito, ai fini della restituzione all'esportazione, s'intende uno zucchero costituito da cristalli voluminosi della lunghezza di almeno 5 millimetri, ottenuti mediante raffreddamento e cristallizzazione lenta di una soluzione zuccherata e sufficientemente concentrata e contenente, in peso, allo stato secco, determinato secondo il metodo polarimetrico, il 96 % o più di saccarosio, da accertarsi mediante analisi da parte del Laboratorio chimico centrale delle dogane.

(2) L'aliquota di restituzione indicata si applica ad uno zucchero greggio della qualità tipo, cioè ad uno zucchero che ha un rendimento del 92 %.

Il rendimento dello zucchero greggio è determinato mediante analisi da parte del Laboratorio chimico centrale delle dogane conformemente all'art. 1 del Regolamento C.E.E. n. 431/68.

Se il rendimento dello zucchero greggio esportato, determinato come al comma precedente, differisce dal rendimento fissato per la qualità tipo, la restituzione per 100 chilogrammi di tale zucchero greggio è calcolata moltiplicando l'aliquota di restituzione applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo per un coefficiente correttore.

Il coefficiente correttore si ottiene dividendo per 92 la percentuale del rendimento dello zucchero greggio esportato risultante dall'analisi.

La restituzione va pertanto determinata come segue: $R = r \times \frac{Re}{92}$ dove:

R = restituzione applicabile allo zucchero greggio esportato;
r = restituzione fissata per lo zucchero greggio della qualità tipo (rendimento 92 %);
Re = rendimento dello zucchero greggio esportato, accertato all'analisi.

(12350)

Restituzioni applicabili dal 9 dicembre 1971 al 22 dicembre 1971, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 2611/71, n. 2675/71, n. 2698/71 e n. 2712/71, ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento C.E.E. n. 1009/67 (settore zucchero), non denaturati, esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare della restituzione in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)			
		dal 9-12-1971 al 15-12-1971	dal 16-12-1971 al 17-12-1971	dal 18-12-1971 al 20-12-1971	dal 21-12-1971 al 22-12-1971
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:				
	B. non denaturati:				
	I. zuccheri bianchi	7,50	6,80	6,00	5,00
	II. zuccheri greggi:				
	— zuccheri canditi (1)	8,70 (2)	7,82 (2)	7,82 (2)	7,11 (2)
	— altri	—	—	—	—

(1) A norma dell'art. 11 del Regolamento CEE n. 394/70, per zucchero candito, ai fini della restituzione all'esportazione, s'intende uno zucchero costituito da cristalli voluminosi della lunghezza di almeno 5 millimetri, ottenuti mediante raffreddamento e cristallizzazione lenta di una soluzione zuccherata e sufficientemente concentrata e contenente, in peso, allo stato secco, determinato secondo il metodo polarimetrico, il 96 % o più di saccarosio, da accertarsi mediante analisi da parte del Laboratorio chimico centrale delle dogane.

(2) L'aliquota di restituzione indicata si applica ad uno zucchero greggio della qualità tipo, cioè ad uno zucchero che ha un rendimento del 92 %.

Il rendimento dello zucchero greggio è determinato mediante analisi da parte del Laboratorio chimico centrale delle dogane conformemente all'art. 1 del Regolamento CEE n. 431/68.

Se il rendimento dello zucchero greggio esportato, determinato come al comma precedente, differisce dal rendimento fissato per la qualità tipo, la restituzione per 100 chilogrammi di tale zucchero greggio è calcolata moltiplicando l'aliquota di restituzione applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo per un coefficiente correttore.

Il coefficiente correttore si ottiene dividendo per 92 la percentuale del rendimento dello zucchero greggio esportato risultante dall'analisi.

La restituzione va pertanto determinata come segue: $R = r \times \frac{Re}{92}$ dove:

R = restituzione applicabile allo zucchero greggio esportato;
r = restituzione fissata per lo zucchero greggio della qualità tipo (rendimento 92 %);
Re = rendimento dello zucchero greggio esportato, accertato all'analisi.

(934)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli a due posti di tecnico agrario nel ruolo dei tecnici industriali ed agrari della carriera di concetto dell'Amministrazione penitenziaria.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, concernente la revisione dei ruoli organici del personale degli istituti di prevenzione e di pena;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Considerata la necessità di conferire i dieci posti recati in aumento nel ruolo del personale tecnico industriale ed agrario della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, mediante passaggio nella qualifica di tecnico agrario (parametro 160) di personale di corrispondente ruolo tecnico della carriera di concetto di altre amministrazioni dello Stato, previa detrazione dei sei in soprannumero;

Considerato che, in relazione alle esigenze dei servizi tecnici industriali ed agrari dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena si rende necessario che i quattro posti come sopra disponibili vengano assegnati metà al settore industriale e metà a quello agrario;

che il passaggio di che trattasi deve essere effettuato mediante concorso per titoli, cui possono partecipare coloro che siano in possesso dei requisiti e del titolo di studio previsti dal presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a due posti di tecnico agrario (parametro 160) nel ruolo dei tecnici industriali ed agrari della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, riservato al personale di corrispondente ruolo della carriera di concetto di altre amministrazioni dello Stato.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono possedere i seguenti requisiti:

1) essere appartenenti al ruolo tecnico agrario della carriera di concetto di altra amministrazione dello Stato;

2) essere forniti del diploma di perito tecnico agrario o altro titolo di studio equipollente;

3) essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti ed imperfezioni fisiche ed avere statura non inferiore a metri 1,60;

4) essere di buona condotta morale e civile.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) avere riportato un giudizio complessivo non inferiore a «distinto» nell'ultimo quinquennio o durante il minor periodo di servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione di appartenenza.

Per difetto di uno dei requisiti predetti può essere disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dovranno essere trasmesse entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio I.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Ministero. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo all'aspirante di dichiarare nella domanda:

a) il proprio nome e cognome; le aspiranti che siano coniugate debbono indicare il cognome assunto per effetto del matrimonio seguito dal nome e cognome da nubile;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il titolo di studio posseduto con la indicazione dello istituto presso il quale è stato conseguito e della relativa data;

d) l'amministrazione dello Stato da cui dipende, con la esatta indicazione del ruolo organico di appartenenza, della qualifica rivestita e del corrispondente parametro di stipendio;

e) di essere di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti ed imperfezioni fisiche che possano pregiudicare il normale svolgimento dei compiti inerenti alle funzioni da espletare ed avere statura non inferiore a metri 1,60;

f) gli eventuali carichi penali pendenti o i procedimenti disciplinari in corso;

g) di essere disposti in caso di nomina a raggiungere qualsiasi sede di servizio;

h) la propria residenza e il proprio domicilio al quale dovranno essere inviate le comunicazioni inerenti al concorso;

i) una dichiarazione circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati allo Stato, compresi i servizi militari, o ad altro ente pubblico anteriormente all'accesso nel ruolo di provenienza.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere vistata dal capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare tutti i titoli di cui sono in possesso e che possono formare oggetto di valutazione ai sensi del successivo art. 4, nonchè una copia del foglio matricolare rilasciato dall'amministrazione di appartenenza relativo al servizio da essi prestato alle dipendenze dell'amministrazione stessa, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nel corso della carriera e con l'annotazione degli eventuali procedimenti penali pendenti.

Gli aspiranti dovranno allegare, altresì, alla domanda il certificato delle votazioni riportate nel conseguimento del diploma di perito tecnico agrario, rilasciato, in carta bollata, dall'istituto presso il quale è stato conseguito.

Non saranno presi in considerazione i titoli presentati successivamente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 4.

Per la valutazione dei titoli sono stabiliti quattro coefficienti:

il primo in base ai titoli scolastici posseduti;

il secondo in base all'anzianità ed alla qualità del servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione di appartenenza;

il terzo in base all'esito dei corsi professionali sostenuti;

il quarto in base ai lavori originali elaborati per il servizio, agli incarichi speciali svolti per mandato dell'amministrazione ed alle pubblicazioni scientifiche.

Per il primo coefficiente sono disponibili otto punti, per il secondo dieci punti, per il terzo quattro punti e per il quarto otto punti.

Art. 5.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine, i candidati utilmente collocati nella suddetta graduatoria di merito dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio I, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto apposito invito dall'amministrazione, i documenti

attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui al citato art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 6.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per conseguire la nomina nel ruolo dei tecnici industriali ed agrari della carriera di concetto della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

A tale scopo i vincitori del concorso saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio I, nel termine perentorio di giorni venti, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto apposito invito dall'amministrazione, i documenti, in carta bollata, attestanti il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2, che non siano stati già esibiti, unitamente alla domanda, ai fini della valutazione dei titoli previsti dall'art. 4.

L'amministrazione provvede d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta.

L'amministrazione si riserva la facoltà di invitare gli aspiranti a regolarizzare, entro breve termine perentorio, i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 7.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti conseguiranno il passaggio nella qualifica di tecnico agrario nel ruolo dei tecnici industriali ed agrari della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, con inquadramento nella prima classe di stipendio (parametro 160) e con l'attribuzione degli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento nell'amministrazione di provenienza all'atto del passaggio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato.

Roma, addì 11 giugno 1971

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1972
Registro n. 2 *Grazia e giustizia, foglio n.* 179

(1431)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi centotrenta posti di aiuto macchinista in prova.

La prova scritta del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi centotrenta posti di aiuto macchinista in prova, indetto con decreto ministeriale 22 giugno 1971, n. 9475, registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1971 bilancio Trasporti, registro n. 56, foglio n. 24, avrà luogo il giorno 20 febbraio 1972, con inizio alle ore 7 nelle località e sedi appresso indicate:

Sede di Torino . 1) scuola media statale « Ugo Foscolo », via Piazzi, 57;
2) scuola media statale « Nazario Sauro », via Cassini, 94.

Sede di Milano . 1) istituto tecnico commerciale statale « P. Verri », via Lattanzio, 38;
2) istituto magistrale statale « Virgilio », piazza Ascoli, 2;
3) liceo ginnasio statale « Carducci », via Beroldo, 9.

Sede di Verona . . . 1) istituto tecnico industriale statale « Galileo Ferraris », via del Pontiere, 40.

Sede di Venezia . . . 1) istituto tecnico industriale « A. Pacinotti », via Caneve, 93, Mestre;
2) liceo ginnasio « Franchetti », corso del Popolo, 82, Mestre.

Sede di Trieste . . . 1) istituto tecnico commerciale e per geometri « L. da Vinci », via P. Veronese, 3.

Sede di Genova . . . 1) liceo classico statale « A. Doria », via A. Diaz, scalinata Milite Ignoto, 2.

Sede di Bologna . . . 1) liceo scientifico « A. Righi », via Carlo Pepoli, 3;
2) scuola media « Francesco Maria Zanotti », via Calori, 8.

Sede di Firenze . . . 1) istituto tecnico industriale « Leonardo da Vinci », via del Terzolle, 91;
2) istituto tecnico industriale « Leonardo da Vinci », biennio, via Panciatichi, 27.

Sede di Ancona . . . 1) liceo scientifico « Eugenio di Savoia », via Vecchini, s. n.;
2) scuola media « Leopardi », via Veneto, s. n.

Sede di Roma . . . . 1) istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi », via Palestro, 38;
2) istituto tecnico industriale « Galileo Galilei », via Conte Verde, 51.

Sede di Napoli . . . . 1) liceo « Sannazzaro », via Puccini, 3, (Vomero);
2) scuola media « Giulio Cesare », via Puccini, 1, (Vomero);
3) scuola media « U. Saba », vico Acitillo, (Vomero);
4) liceo « G. B. Vico », via Salvator Rosa, 117.

Sede di Bari . . . . . 1) istituto tecnico statale per geometri « Pitagora », corso Cavour, 249.

Sede di Reggio Calabria 1) liceo ginnasio « T. Campanella », via T. Campanella, 25;
2) istituto magistrale « T. Gulli », via 2 Settembre, 2/A;
3) istituto tecnico « R. Piria », via Raffaele Piria, 6.

Sede di Palermo . . . 1) liceo scientifico « S. Cannizzaro », via Generale Arimondi, 1.

Sede di Cagliari . . . 1) liceo Ginnasio statale « G. M. Dettori », via Cugia, 2.

Roma, addì 24 gennaio 1972

Il direttore generale: SANTONI-RUGIU

(1521)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Concorso per esame teorico-pratico a quattro posti di sostituto avvocato dello Stato

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sullo ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, con le successive modificazioni;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la legge 20 giugno 1955, n. 519;

Vista la legge 23 novembre 1966, n. 1035;

Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, ed il regolamento 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame teorico-pratico a quattro posti di sostituto avvocato dello Stato.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani che posseggano i requisiti richiesti dall'art. 3 del presente decreto ed appartengano alle seguenti categorie:

a) procuratori dello Stato con almeno due anni di servizio;

b) magistrati dell'ordine giudiziario con qualifica non inferiore ad aggiunto giudiziario;

c) magistrati della giustizia militare, i quali avendo compiuto tre anni di esercizio compreso il periodo di tirocinio, abbiano conseguito la nomina a sostituto procuratore militare di seconda classe;

d) magistrati della Corte dei conti a norma dell'art. 1, lettera *d*), della legge 20 giugno 1955, n. 519;

e) avvocati attualmente iscritti all'albo, con anzianità di iscrizione non inferiore ad un anno e che non abbiano oltrepassato l'età di anni 35, salvo le proroghe di legge.

Il possesso delle condizioni richieste per l'ammissione al concorso deve essere perfetto alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 3 per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente decreto.

Non è richiesto il minimo di anzianità di servizio per gli appartenenti alle categorie di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) i quali precedentemente all'assunzione in servizio nei rispettivi ruoli fossero già in possesso del requisito della regolare iscrizione nell'albo degli avvocati con anzianità di iscrizione non inferiore ad un anno.

Art. 2.

Coloro che appartenendo da almeno un anno ad una delle prime tre categorie indicate nell'articolo precedente, già abbiano fatto parte di alcune delle altre quattro categorie indicate nello stesso articolo, potranno cumulare i periodi di anzianità richiesti per ciascuna categoria, purchè il periodo complessivo risultante dal cumulo non sia inferiore a tre anni.

Art. 3.

Coloro che intendono prendere parte al concorso debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la relativa domanda in carta bollata nella quale deve essere indicato con precisione il recapito dell'aspirante:

a) gli appartenenti al ruolo dei procuratori dello Stato debbono inoltrare la domanda per il tramite dell'ufficio;

b) i magistrati dell'ordine giudiziario e quelli della giustizia militare, debbono inoltrare la domanda per il tramite del Ministero di appartenenza, il quale vi deve unire la copia dello stato di servizio in bollo;

c) i magistrati della Corte dei conti debbono inoltrare la domanda, corredata del certificato dell'ordine degli avvocati e procuratori comprovante di essere stati iscritti nell'uno o nello altro albo, per il tramite della presidenza della Corte dei conti la quale vi deve unire copia dello stato di servizio in bollo;

d) gli avvocati debbono dichiarare nella domanda:
la data ed il luogo di nascita;
il possesso della cittadinanza italiana;
il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
le eventuali condanne penali riportate;
il possesso della laurea in giurisprudenza;
la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda stessa deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, ovvero, per gli aspiranti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dal capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per gli aspiranti che insieme alla domanda documentino di essere residenti all'estero o di essere richiamati alle armi, è sufficiente pervenga nel termine prescritto la domanda, purchè, almeno dieci giorni avanti alla data fissata per la prova scritta, pervenga anche il certificato di cui al successivo comma.

Gli avvocati dovranno allegare alla domanda il certificato dell'ordine degli avvocati di data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* che comprovi l'iscrizione in atto dell'aspirante nell'albo degli avvocati da almeno un anno.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato nel termine di dieci giorni dall'espletamento di detta prova i documenti redatti nelle prescritte forme e attestanti il possesso degli eventuali titoli che diano diritto a precedenza e a preferenza nella nomina, in base alle vigenti disposizioni.

Art. 5.

La graduatoria è approvata dall'avvocato generale dello Stato sotto condizioni dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti avvocati, utilmente collocati nella graduatoria stessa, saranno invitati a far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, nel termine di trenta giorni, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autentica di laurea in giurisprudenza conseguito in una università italiana;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di regolare condotta civile e morale;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato attestante il godimento dei diritti politici;

7) certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o da un medico militare o dal medico provinciale, dal quale risulti espressamente dichiarato che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da malattie costituzionali o da difetti particolarmente dell'udito e della favella, che impediscano ed ostacolino, il perfetto esercizio delle funzioni di avvocato dello Stato e dal quale risulti, ai sensi dello art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, l'eseguito accertamento sierologico del sangue;

8) *a*) stato di servizio militare (estratto matricolare per gli ufficiali della Marina militare), per gli ufficiali in congedo;

b) copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi), per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato;

c) copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare), per i militari in congedo illimitato provvisorio;

d) copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare), per i riformati in rassegna;

e) certificato di esito di leva per i rivedibili e riformati delle commissioni di leva.

Le qualità che danno titolo alla proroga del limite massimo di età debbono essere comprovate con certificati rilasciati dalle autorità competenti.

I documenti debbono essere redatti in lingua italiana su regolare carta bollata, quelli indicati ai numeri 3), 4), 5), 6) e 7) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al secondo comma.

I procuratori dello Stato, i magistrati dell'ordine giudiziario, della giustizia militare e della Corte dei conti debbono presentare, nel termine indicato nel secondo comma del presente articolo, il certificato sanitario di cui al n. 7).

Art. 6.

La domanda ed i documenti pervenuti all'Avvocatura generale dello Stato dopo scaduti i termini di cui sopra, anche se presentati in tempo agli uffici postali o inoltrati per tramite di ufficio, non sono presi in considerazione. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dall'Avvocatura generale.

L'avvocato generale dello Stato può disporre che gli aspiranti siano sottoposti alla visita di un sanitario di fiducia dell'amministrazione per l'accertamento dell'idoneità fisica al servizio.

L'avvocato generale dello Stato giudica definitivamente a norma dell'art. 11 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, dell'ammissibilità al concorso per gli aspiranti.

Ciascun aspirante sarà avvertito dell'esito della sua domanda prima della data fissata per l'inizio degli esami.

Art. 7.

L'esame consta di quattro prove scritte e di due prove orali.

Le prove scritte debbono essere svolte nel termine di otto ore dalla dettatura del tema, e consistono:

a) nella stesura di un atto defensionale di diritto e procedura civile;

b) nello svolgimento di un tema di carattere teorico in diritto civile con riferimento al diritto romano;

c) nella stesura di un atto defensionale o nello svolgimento di un tema di carattere teorico, a giudizio della commissione esaminatrice, in diritto amministrativo o tributario;

d) nella stesura di un atto defensionale, o nello svolgimento di un tema di carattere teorico a giudizio della commissione esaminatrice, in diritto e procedura penale.

Gli esami avranno luogo in Roma, nel palazzo degli esami, alla via Girolamo Induno n. 4 nei giorni 12, 13, 15, 16 maggio 1972, con inizio alle ore 9.

Le prove orali consistono:

a) in un esame delle seguenti materie: diritto civile, procedura civile, diritto penale, procedura penale, diritto costituzionale, diritto ecclesiastico, diritto amministrativo, diritto tributario, contabilità di Stato, diritto internazionale pubblico e privato e diritto romano;

b) in una difesa orale relativa ad una contestazione giudiziale il cui tema deve essere dato al candidato ventiquattro ore prima.

Le due prove orali si svolgeranno per ciascun candidato in due giorni differenti.

Il diario delle prove orali sarà fissato dalla commissione esaminatrice.

Per quanto riguarda le formalità inerenti allo svolgimento dell'esame saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli da 16 a 24, da 27 a 29 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata, con firma autenticata dell'aspirante;
b) tessera postale;
c) porto d'armi;
d) patente automobilistica;
e) passaporto;
f) carta d'identità;
g) tessera ferroviaria.

Art. 8.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto è composta:

da un vice avvocato generale dello Stato in qualità di presidente;

da un sostituto avvocato generale dello Stato;

da un consigliere della Corte di cassazione della Repubblica italiana, designato dal primo presidente della corte stessa;

da un membro del consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma, designato dal presidente dell'ordine stesso;

da un professore ordinario di materie giuridiche dell'Università di Roma, designato dal preside della facoltà di giurisprudenza;

funziona da segretario della commissione un vice avvocato o sostituto avvocato dello Stato, da nominarsi insieme alla commissione, nel modo di cui sopra.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove scritte e orali. Per ogni prova la somma dei punti divisa per il numero dei commissari, costituisce il punto definitivo assegnato al candidato.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che hanno conseguito non meno di otto punti in media nelle prove scritte e non meno di sette in ciascuna di esse.

Sono dichiarati idonei i candidati che nelle prove orali abbiano conseguito non meno di otto punti in ciascuna prova.

La commissione forma la graduatoria degli idonei nel modo indicato dagli articoli 28 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 ed 1 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.

A parità di punti si applicano i criteri preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria degli idonei è sottoposta all'approvazione dell'avvocato generale dello Stato.

Sui reclami che venissero presentati entro quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati del concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'avvocato generale dello Stato pronuncia definitivamente, sentita la commissione esaminatrice ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 30 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e dell'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.

Art. 9.

I primi graduati entro il limite dei posti messi a concorso, sono nominati sostituti avvocati dello Stato ed è loro attribuito lo stipendio annuo lordo di L. 7.650.000.

Art. 10.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, a norma degli articoli 3 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonchè nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 7 dicembre 1971

L'avvocato generale: Zappalà

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1972
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 353

(1434)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GROSSETO

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Grosseto.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 18 marzo 1971, n. 1509, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Grosseto al 30 novembre 1970;

Visto il proprio decreto in data 2 ottobre 1971, n. 4743, con il quale veniva nominata la commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Vista la nota in data 9 dicembre 1971 con la quale il dottor Giovanni Guercia, componente della citata commissione rende noto che per motivi di salute è costretto a rassegnare le dimissioni da componente della commissione in parola;

Considerato che occorre provvedere alla relativa sostituzione;

Viste le designazioni dell'ordine dei medici chirurghi della provincia di Grosseto;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il prof. Gaetano Mascia, primario dell'Ospedale della Misericordia di Grosseto, è nominato componente della commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Grosseto al 30 novembre 1970 in sostituzione del prof. Giovanni Guercia dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Grosseto, addì 5 gennaio 1972

Il medico provinciale: Finizio

(1040)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 22 novembre 1971, n. **14**.

Ulteriore finanziamento e modifiche della legge provinciale 1° aprile 1971, n. 5, concernente interventi a favore dell'artigianato.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 30 *novembre* 1971)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per i fini di cui alla legge provinciale 1° aprile 1971, n. 5, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di L. 65.000.000 annui per la durata di 10 anni, a partire dall'esercizio finanziario 1971, da erogarsi secondo le norme della stessa legge provinciale n. 5, come modificata dall'articolo seguente.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia, in misura di L. 65.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1971 al 1980.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 2.

Alla lettera *b*) dell'articolo 3 della legge provinciale 1° aprile 1971, n. 5, dopo le parole « spese per la formazione di scorte in connessione con altri investimenti di cui alla presente lettera *b*) » è aggiunta la seguente proposizione:

« In caso di spese di impianto per interventi in zone destinate ad insediamenti di attività artigianali dagli strumenti urbanistici in vigore, è ammissibile a contributo anche la spesa attinente alla costruzione dell'abitazione per il titolare dell'impresa artigiana o per il custode dell'azienda, purchè detta abitazione costituisca parte integrante dell'edificio adibito a laboratorio artigiano ».

Alla fine della lettera *b*) dello stesso articolo 3 è aggiunta la seguente proposizione:

« La spesa per la costruzione dell'abitazione potrà essere riconosciuta entro il limite massimo del 30 % della spesa ritenuta ammissibile per il laboratorio artigiano e comunque non oltre l'importo di L. 5.000.000 ».

Art. 3.

Alla copertura dell'onere di L. 65.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1971, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al Cap. 381 dello stato di previsione della Spesa - Tabella B - per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 4.

Nello stato di previsione della Spesa - Tab. B - per l'esercizio finanziario 1971, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 381. — Categ. VII - Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . L. 65.000.000

In aumento:

Cap. 578. — Categ. X - Fondo per interventi a favore dell'artigianato (legge provinciale 1° aprile 1971, n. 5) . . . . L. 65.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il Presidente della giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il commissario del Governo nella regione*: SCHIAVO

(233)

LEGGE PROVINCIALE 26 novembre 1971, n. **15**.

Approvazione del rendiconto generale della provincia di Trento per l'esercizio finanziario 1970.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 7 *dicembre* 1971)

(234)

LEGGE PROVINCIALE 26 novembre 1971, n. **16**.

Provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1971.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 7 *dicembre* 1971)

(235)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.